



COMUNE DI FOLLINA

Via Martiri della Libertà n. 5 – C.A.P. 31051

PROVINCIA DI TREVISO

C.F. 84000810261 - P.IVA 00538080268 – Tel. 0438 9733 – Fax 0438 970008

mail : segreteria@comune.follina.tv.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 25.09.2012

Modificato con deliberazione di C.C. n. 45 del 25.11.2014

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ART. 2 - CARATTERISTICHE COMUNI DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI	1
TITOLO II – GLOSSARIO	1
ART. 3 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	1
1. INSEGNE DI ESERCIZIO.....	1
2. CARTELLI PUBBLICITARI	2
3. TOTEM.....	2
4. SORGENTE LUMINOSA	2
5. IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE	2
6. PREINSEGNE.....	2
7. TARGHE.....	3
8. BACHECHE	3
9. STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE	3
10. SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI	3
11. CAVALLETTI ED ESPOSITORI PUBBLICITARI	3
12. VETROFANIE	3
13. VETROGRAFIE	4
14. CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI.....	4
15. RIPRODUZIONI TRIDIMENSIONALI	4
16. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO	4
17. IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA	4
18. BANNER.....	4
ART. 4 - PERTINENZE DELLE STRADE	4
ART. 5 - AREE DI PERTINENZA DELLE ATTIVITÀ	5
ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	5
TITOLO III - CARATTERISTICHE E COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	6
ART. 7 – DENTRO IL CENTRO ABITATO	6
1. DISTANZE.....	6
2. DIVIETI	6
3. DEROGHE	7
4. DIMENSIONI	7
ART. 8 - FUORI DAL CENTRO ABITATO	7
1. DISTANZE.....	8
2. DIVIETI	8
3. DEROGHE	8
4. DIMENSIONI	9
ART. 9 CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI	9
1. INSEGNE DI ESERCIZIO.....	9
2. CARTELLI PUBBLICITARI	10
3. TOTEM.....	10
4. IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE	10
5. PREINSEGNE.....	10
6. TARGHE.....	10
7. BACHECHE	11
8. STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE	11
9. SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI	11
10. CAVALLETTI ED ESPOSITORI PUBBLICITARI	11

11. VETROFANIE	12
12. VETROGRAFIE	12
13. PUBBLICITÀ NEI CANTIERI.....	12
14. CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI.....	12
15. PUBBLICITÀ SUI VEICOLI	12
16. PUBBLICITÀ FONICA.....	13
17. RIPRODUZIONI TRIDIMENSIONALI	14
18. VOLANTINAGGIO	14
19. PUBBLICITÀ IN OCCASIONE DI VOTAZIONI - PROPAGANDA ELETTORALE	14
20. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO	14
21. IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA	14
TITOLO IV - PROCEDURA AMMINISTRATIVA	14
ART.10 - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE	14
ART.11 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	15
2) MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI.....	15
3)UTILIZZO BANNER COMUNALE PRESSO AREA EX MARCITA.....	15
ART. 12 PARERE UFFICIO TECNICO	17
ART. 13 RICHIESTE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE ESPLICITA.....	17
ART. 14 MODIFICHE.....	17
ART. 15 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	18
ART. 16 ANTICIPATA RIMOZIONE.....	18
ART. 17 RINNOVO	18
ART. 18 MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI	18
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	19
ART. 19 MEZZI PUBBLICITARI PREESISTENTI.....	19
ART. 20 SANZIONI AMMINISTRATIVE	19
ART. 21 NORMA FINALE DI RINVIO	19
ART. 22 ENTRATA IN VIGORE	19
SCHEMI ESEMPLIFICATIVI.....	20

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15.11.93 n.507, dal D.Lgs. n.285/1992 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, costituisce l'insieme delle norme tecniche, delle prescrizioni, delle tipologie e di quant'altro necessario per l'installazione delle insegne e per la disciplina dei mezzi pubblicitari, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

ART. 2 - CARATTERISTICHE COMUNI DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per assicurare la stabilità del manufatto, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.
4. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, nelle loro sagome e nell'uso dei colori, non devono generare confusione con la segnaletica stradale, né ostacolarne la visibilità.
5. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.
6. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
7. La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.


TITOLO II – GLOSSARIO

ART. 3 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. INSEGNE DI ESERCIZIO



Per insegne di esercizio si intendono le iscrizioni in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli o da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura, installate nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie della stessa. Possono essere mono o bifacciali, luminose, illuminate o non luminose. In base alla tipologia si distinguono:




- *insegne frontali* (aderenti al prospetto del fabbricato per tutta la loro superficie);
- *insegne a bandiera* (collocate perpendicolarmente al prospetto del fabbricato);
- *insegne a bandiera su palo*;
- *insegne su tende parasole*.

2. CARTELLI PUBBLICITARI

Si definisce cartello pubblicitario quel manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Possono essere luminosi, illuminati o non luminosi.



3. TOTEM



Si definisce totem un mezzo pubblicitario tridimensionale, ancorato direttamente al terreno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Possono essere luminosi, illuminati o non luminosi.

4. SORGENTE LUMINOSA

Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.


Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o, comunque, provochi abbagliamento. Hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione. All'interno dei centri abitati è ammesso ad una distanza di almeno 100 m.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso. Le installazioni di mezzi pubblicitari luminosi devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge Regionale 27.06.1997 n°22 (norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso) e dalla Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 17 (Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici).

5. IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE

Si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggi e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili.

6. PREINSEGNE



Si definisce preinsegna una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale,

utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il raggiungimento della stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta.

7. TARGHE

Si definisce targa il manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.), recante una scritta in caratteri alfanumerici, completato eventualmente da un simbolo o marchio, installato sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede di esercizio delle attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine.

8. BACHECHE

Per bacheca si intende la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi).


9. STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE

Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere illuminato per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

10. SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

11. CAVALLETTI ED ESPOSITORI PUBBLICITARI



Manufatti che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, non hanno carattere di oggettiva stabilità e possono essere rimossi facilmente. Per essere autorizzati devono essere dotati di idoneo sistema di ancoramento al suolo. Il loro utilizzo è consentito solo in prossimità dell'esercizio a cui si riferiscono, su suolo privato, in numero non superiore ad uno e devono essere rimossi alla chiusura dell'esercizio. Su suolo pubblico possono essere concesse solo autorizzazioni provvisorie.

12. VETROFANIE

Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici. Se costituita unicamente dalla denominazione, dal simbolo e/o dal marchio dell'attività a cui si riferisce, è equiparata ad un'insegna di esercizio.

13. VETROGRAFIE

Per vetrografia si intende la riproduzione su superfici vetrate, attraverso il lavoro diretto tramite molatura o incisione, meccanica o mediante acidi, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici. Se costituita unicamente dalla denominazione, dal simbolo e/o dal marchio dell'attività a cui si riferisce, è equiparata ad un'insegna di esercizio.

14. CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI

I mezzi pubblicitari comunemente definiti cartelli pubblicitari temporanei (cartelli mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli ed iniziative temporanee di carattere culturale, sportivo, sociale e commerciale, aperti al pubblico) sono disciplinati come locandine (Art.3 punto 9).

15. RIPRODUZIONI TRIDIMENSIONALI

Per pubblicizzazione attraverso riproduzioni tridimensionali del prodotto venduto o del servizio offerto si intende la collocazione di manufatto tridimensionali (luminoso o non) che riproducono ciò che viene venduto od offerto (es. gelato, pizza, cameriere, ecc...) nelle immediate adiacenze dell'esercizio/azienda, al fine di essere di richiamo per i clienti.

16. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso, illuminato o non luminoso.

17. IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile nelle categoria precedenti. Può essere luminoso, illuminato o non luminoso.

18. BANNER



Si definisce banner un impianto costituito da intelaiatura fissa che sostiene un elemento bidimensionale privo di rigidità.

ART. 4 - PERTINENZE DELLE STRADE

1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio:
 - a) sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale;
 - b) sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque

destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.

ART. 5 - AREE DI PERTINENZA DELLE ATTIVITÀ

Per aree di pertinenza si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa per destinazione urbanistica o in base al titolo abilitativo riferito all'immobile in cui è collocata.

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Le strade, ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada, sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- A) Autostrade;
- B) Strade extraurbane principali;
- C) Strade extraurbane secondarie;
- D) Strade urbane di scorrimento;
- E) Strade urbane di quartiere;
- F) Strade locali.

2. Le strade di cui al comma 1 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A) **AUTOSTRADA:** strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B) **STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE:** strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C) **STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA:** strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D) **STRADA URBANA DI SCORRIMENTO:** strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E) **STRADA URBANA DI QUARTIERE:** strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F) **STRADA LOCALE:** strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

3. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 1, si distinguono in strade "statali", "provinciali", "comunali". Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la provincia, il comune.

TITOLO III CARATTERISTICHE E COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 7 – DENTRO IL CENTRO ABITATO

Si intende per “centro abitato” il territorio ricadente all’interno della perimetrazione individuata dalla D.G.C. n. 177 del 21/06/1993 e s.m.i..

1. DISTANZE

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari all’interno dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade di tipo E ed F, dove ne è consentita l’installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 15 m dai segnali stradali di pericolo e di prescrizione e degli impianti semaforici;
- b) 10 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dalle intersezioni;
- d) 1 m dal margine della carreggiata (in presenza di marciapiedi e/o pista ciclabile possono essere posizionati immediatamente all’esterno di essi, restando sempre chiaro che le proiezioni dei mezzi pubblicitari dovranno ricadere esclusivamente fuori dalla sede stradale).

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

2. DIVIETI

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all’articolo 3 comma 1 punto 20) del C.d.S. (*Curva*: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantis, tali da determinare condizioni di limitata visibilità) e su tutta l’area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

È vietata la collocazione di cartelli pubblicitari di cui all’art 47 comma 4 del Reg. attuazione C.d.S. su tutto il territorio comunale.

Nella Zona A - Centro Storico - sono ammesse le insegne Commerciali alle seguenti condizioni:

- esclusione di insegne a bandiera a meno di quelle aventi valore storico-caratteristico;
- esclusione di insegne luminose del tipo comunemente detto al neon e di quelle realizzate in plastica scatolata;
- esclusione di insegne posta a distanza rispetto al punto di corrispondenza dal quale viene esercitata l’attività e di quelle che non identificano il negozio, l’esercizio ecc..., essendo consentita la messa in opera di una sola insegna per ciascuna di queste attività;

- le insegne devono risultare inquadrare ed inserite all'interno del riquadro costituito dall'insieme porta vetrina e devono risultare armonizzate per dimensione, forma, colore e carattere della scritta rispetto all'impianto compositivo del prospetto interessato: è esclusa la messa in opera di insegne luminose al di sopra della prima fascia del marcapiano;
- le insegne potranno essere realizzate sia mediante l'utilizzo di decori a tempera o ad affresco, sia con la posa di opere in ferro di foggia tradizionale, dipinte o meno;
- è consentita l'installazione di insegne fluorescenti a condizione che siano realizzate con un semplice corpo illuminante ricavato da tubo a scarica nudo e piegato.

3. DEROGHE

- a) Per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o poste ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 1 m, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 c.1° comma del Codice della Strada (Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica), non si applicano le norme sopra indicate relative alle distanze e quelle relative ai divieti indicate alla lett. c);
- b) Per gli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza per tutta la loro superficie ai fabbricati esistenti o ad una distanza non inferiore a 1 m dal limite della carreggiata non si applicano le norme sopra indicate relative alle distanze, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni.

4. DIMENSIONI

La superficie totale dei mezzi pubblicitari (es. superficie della preinsegna + superficie dell'insegna + altro mezzo pubblicitario) ubicati in corrispondenza della sede di un'attività (individuata tramite Partita IVA) e nelle sue pertinenze, all'interno del centro abitato, è soggetta ai seguenti limiti dimensionali:

- Zona A (centro storico) : 4 mq;
- Zona E (uso del soprasuolo per fini agricoli): 6 mq;
- Zona ad insediamenti produttivi: 20 mq;
- Zona F (infrastrutture ed impianti di interesse pubblico): 15 mq;
- Altre zone: 12 mq.

In particolare, pur mantenendo la superficie totale suddetta, le insegne di esercizio sono soggette ai seguenti limiti dimensionali:

- Zona A(centro storico): 2 mq;
- Altre zone: 4 mq.

ART. 8 - FUORI DAL CENTRO ABITATO

Il territorio ricadente all'esterno della perimetrazione individuata dalla D.G.C. n. 177 del 21/06/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è sottoposto alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 285 del 30.04.92 e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 495 del 16.12.92 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Su strade Provinciali la richiesta dovrà essere presentata direttamente alla Provincia, in quanto organo competente al rilascio dell'autorizzazione.

1. DISTANZE

Il posizionamento di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a. 3 m dal limite della carreggiata;
- b. 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c. 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d. 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e. 150 m prima dei segnali di indicazione;
- f. 100 m dopo i segnali di indicazione;
- g. 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3 comma 1 punto 20) del C.d.S. (*Curva*: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità);
- h. 250 m prima delle intersezioni;
- i. 100 m dopo le intersezioni;
- j. 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

2. DIVIETI

Il posizionamento di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3 comma 1 punto 20) del C.d.S. (*Curva*: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità) e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, è vietato l'uso dei colori rosso e verde, salvo motivata deroga .

3. DEROGHE

- a) Per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 m non si applicano le norme sopra indicate relative alle distanze, punto 1) e quelle relative ai divieti indicate al punto 2) lett. c);
 - b) Per gli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza per tutta la loro superficie ai fabbricati esistenti o ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, non si applicano le norme sopra indicate relative alle distanze, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni.
- Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non si applicano le norme relative alle distanze, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 c.1° comma del Codice della Strada (Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada

o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica).

4. DIMENSIONI

Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.

ART. 9 CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. INSEGNE DI ESERCIZIO

Le insegne di esercizio dovranno essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o nelle aree di pertinenza della stessa.

In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un impianto pubblicitario unitario.

Sono equiparate alle insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio a cui si riferiscono realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Le insegne potranno essere luminose, illuminate e non luminose, anche a cassettoni. Non potranno debordare dal prospetto del fabbricato, ad eccezione delle zone ad insediamenti produttivi, dove potranno superare l'altezza del fabbricato. Potranno essere posizionate anche sotto i portici, in modo che comunque non pregiudichino l'accesso agli ingressi presenti.

Nella Zona A - Centro Storico - sono ammesse le insegne Commerciali alle seguenti condizioni:

- esclusione di insegne a bandiera a meno di quelle aventi valore storico-caratteristico;
- esclusione di insegne luminose del tipo comunemente detto al neon e di quelle realizzate in plastica scatolata;
- esclusione di insegne poste a distanza rispetto al punto di corrispondenza dal quale viene esercitata l'attività e di quelle che non identificano il negozio, l'esercizio ecc..., essendo consentita la messa in opera di una sola insegna per ciascuna di queste attività;
- le insegne devono risultare inquadrare ed inserite all'interno del riquadro costituito dall'insieme porta vetrina e devono risultare armonizzate per dimensione, forma, colore e carattere della scritta rispetto all'impianto compositivo del prospetto interessato: è esclusa la messa in opera di insegne luminose al di sopra della prima fascia del marcapiano;
- le insegne potranno essere realizzate sia mediante l'utilizzo di decori a tempera o ad affresco, sia con la posa di opere in ferro di foggia tradizionale, dipinte o meno;
- è consentita l'installazione di insegne fluorescenti a condizione che siano realizzate con un semplice corpo illuminante ricavato da tubo a scarica nudo e piegato.

Per le insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o poste ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 m fuori dai centri abitati o non inferiore a 1 m all'interno dei centri abitati, non si applicano le norme sopra indicate relative alle distanze e quelle relative ai divieti indicate alla lett. c) purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 c.1° comma del Codice della Strada.

Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle norme relative alle distanze ed ai divieti, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

Il bordo inferiore delle insegne a bandiera dovrà distare da terra minimo m 2.50 se aggettante su percorsi pedonali pubblici o di uso pubblico, m 5.10 se aggettante su percorsi carrabili pubblici o di uso pubblico. La proiezione a terra del punto di massima sporgenza verso il suolo pubblico deve distare almeno m 1 dal margine della carreggiata in centro abitato e comunque deve ricadere all'interno della proprietà privata.

La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico è subordinata al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.

2. CARTELLI PUBBLICITARI

È vietata la collocazione di cartelli pubblicitari di cui all'art. 47 comma 4 del Reg. attuazione C.d.S. su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse, la cui collocazione sarà valutata di volta in volta dalla Giunta Comunale.

3. TOTEM

- a) Non è possibile installare totem su suolo pubblico, ad esclusione di quelli temporanei;
- b) È possibile installare totem su suolo privato, esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività e relative pertinenze accessorie per pubblicizzare solo l'attività stessa. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di enti morali, associazioni sportive e ricreative o sociali è possibile pubblicizzare anche attività terze.

Le dimensioni massime sono pari a m 2 X 2 di base per m 3 di altezza.

4. IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE

- a) Possono essere luminosi per luce diretta o indiretta e possono avere una superficie massima di cm² 25. Se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia degli autoveicoli, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 90 secondi all'interno del centro abitato. All'esterno del centro abitato il periodo di variabilità non può essere inferiore a cinque minuti.
- b) Non è possibile installare impianti a messaggio variabile su suolo pubblico .

5. PREINSEGNE

- a) Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m 1.00 x 0.20 e superiori di m 1.50 x 0.30m. Non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta.
- b) I colori devono essere conformi a quanto previsto dal Codice della Strada in relazione all'attività esercitata.
- c) È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano la stessa dimensione.
- d) Le preinsegne sono costituite da una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzate su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportate da una idonea struttura di sostegno, finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.
- d) Fuori dai centri abitati, prima delle intersezioni, ad una distanza non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dall'art. 8 comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

6. TARGHE

- a) Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti, nonché presso la recinzione che delimita la proprietà privata. Non è un mezzo pubblicitario l'impianto che

contenga la mera indicazione mediante logo, marchio, segno distintivo, ecc.) dello sponsor di attività istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico n. 267/2000.

b) Le dimensioni massime sono di cm 42 x cm 29,7 (se collocate su strade provinciali ai sensi del Regolamento della Provincia di Treviso art. 18 c. 3 “ non saranno soggetti a parere da parte della Provincia di Treviso demandando tale incombenza esclusivamente al Comune”); nel caso in cui al lato dell'ingresso si dovessero collocare due o più targhe, esse dovranno essere uniformi tra loro per materiale e dimensioni.

c) Le targhe professionali sanitarie devono rispettare le norme prescritte dalla L. 05/02/1992 n. 175 e successivo Regolamento approvato con decreto 16/09/1994 n. 657.

7. BACHECHE

Possono essere installate esclusivamente in prossimità dell'attività, solo su suolo privato e non possono aggettare su suolo pubblico, ad eccezione delle attività svolte da enti morali, associazioni sportive e ricreative o sociali.

Non potranno superare le dimensioni di mq.1 per uno spessore massimo di cm 20.

8. STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE

L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine, stendardi e bandiere è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi e bandiere è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste agli art. 7 c.1 e art. 8 c.1, si riducono rispettivamente a m 12,5 ed a 50 m.

Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine, degli stendardi e delle bandiere, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

Possono essere illuminati indirettamente ad eccezione di quelli posti sopra la strada.

9. SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;

b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applicano i divieti agli art. 7 comma 2 ed 8 comma 2 e le distanze di cui agli art. 7 comma 1 ed 8 comma 1 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

Devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

10. CAVALLETTI ED ESPOSITORI PUBBLICITARI

La collocazione di cavalletti ed espositori pubblicitari è consentita solo se dotati di idoneo sistema di zavorramento al suolo, nel rispetto dell'art.49 c.2 (Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi) e dell'art.53 c.3 (Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità). Il loro utilizzo è consentito solo in prossimità dell'esercizio a cui si riferiscono, su suolo privato, in numero non superiore a 2 e devono essere rimossi alla chiusura dell'esercizio. Dimensione massime 70x100 cm con altezza da terra di 120 cm. Saranno consentite

deroghe alle dimensioni succitate per reclamizzare manifestazioni sportive, culturali e sociali. Potranno inoltre essere concesse autorizzazioni per la collocazione di cavalletti ed espositori pubblicitari su suolo pubblico solo a seguito di valutazione positiva da parte della Giunta Comunale.

11. VETROFANIE

L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se le stesse sono attinenti all'attività esercitata. Devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate a piano terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su strade o piazze. Se costituite unicamente dalla denominazione, dal simbolo e/o dal marchio dell'attività a cui si riferiscono, sono equiparate ad insegne di esercizio e dunque soggette alle stesse deroghe.

12. VETROGRAFIE

La realizzazione di vetrografie è consentita solo se le stesse sono attinenti all'attività esercitata. Devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate a piano terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su strade o piazze. Se costituite unicamente dalla denominazione, dal simbolo e/o dal marchio dell'attività a cui si riferiscono, sono equiparate ad insegne di esercizio e dunque soggette alle stesse deroghe.

13. PUBBLICITÀ NEI CANTIERI

Sulle strutture temporanee dei cantieri, quali ponteggi o recinzioni, è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni, attinenti le attività del cantiere, quindi in materiali opachi non cartacei, anche illuminati in modo indiretto. Tale pubblicità deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 bis del D. Lgs. n. 507/93 ("...le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati...").

La superficie del mezzo pubblicitario non può essere maggiore del 50% dei ponteggi o della recinzione. Tale limite non si applica nel caso di disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei lavori.

14. CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI

I mezzi pubblicitari comunemente definiti cartelli pubblicitari temporanei (cartelli mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli ed iniziative temporanee di carattere culturale, sportivo, sociale e commerciale, aperti al pubblico) sono disciplinati **come locandine**. Ne è consentita l'esposizione per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali ed è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferiscono, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste agli art. 7 c.1 e art. 8 c.1, si riducono rispettivamente a m 12,5 ed a 50 m. Possono essere illuminati indirettamente.

La domanda deve essere presentata dal richiedente con almeno 35 giorni di anticipo rispetto all'inizio della manifestazione/iniziativa se posti su strada Provinciale od in vista di essa, negli altri casi almeno 20 giorni prima. E' consentita l'esposizione di cartelli pubblicitari temporanei / locandine con dimensioni massime di m 0,90 x h 1,40, escludendo i sostegni.

I cartelli pubblicitari temporanei che rechino pubblicità di natura commerciale possono essere posizionati in numero massimo pari a 5 impianti per senso di marcia e per via.

15. PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

Per la pubblicità su veicoli si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 del D.P.R. 495/92: l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea a condizione che:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, a condizione che:

- a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili (in tal caso non possono circolare sulle autostrade) oppure che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm;

- b) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.

L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi del C.d.S.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, sia su area pubblica che privata, dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1 lettera g) e 56, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 285/92 e degli artt. 203, comma 2 lettera q) e 204, comma 2 lettera q) del D.P.R. n. 495/92, compresi vele e carrelli.

Detti veicoli, se in sosta prolungata sia su area pubblica che privata oltre 48 ore, in quanto assimilati ad un impianto di pubblicità fisso (come da note Ministero dei trasporti n. 16076 del 18/02/2008 e n. 62926 del 29/07/2008), dovranno essere muniti di idonea autorizzazione al pari di qualsiasi altro mezzo pubblicitario temporaneo ovvero la pubblicità dovrà essere rimossa o coperta in modo tale che sia priva di efficacia.

Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

16. PUBBLICITÀ FONICA

Con riferimento all'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 507/93, per ciascun punto di pubblicità si intende il centro da cui vengono trasmessi gli annunci pubblicitari, anche se diramati contemporaneamente da più apparecchi pubblicitari. La pubblicità fonica fuori e dentro i centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. E' vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.

Fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, dentro i centri abitati, dal sindaco del comune.

Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

17. RIPRODUZIONI TRIDIMENSIONALI

Le riproduzioni tridimensionali del prodotto venduto o del servizio offerto possono essere luminose o non luminose; per essere autorizzate devono essere collocate nelle immediate adiacenze dell'esercizio/azienda, su suolo privato, in numero non superiore ad uno per ciascuna attività e devono essere dotate di idoneo sistema di zavorramento. Potranno essere concesse autorizzazioni per la collocazione su suolo pubblico solo a seguito di valutazione positiva da parte della Giunta Comunale.

18. VOLANTINAGGIO

La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di volantini, manifestini o di altro materiale pubblicitario è vietata mediante il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi e mediante consegna diretta alle persone. La diffusione di volantini di promozioni commerciali o di altra natura mediante consegna al domicilio è consentita a condizione che il mezzo pubblicitario venga consegnato personalmente o lasciato nella cassetta delle lettere.

19. PUBBLICITÀ IN OCCASIONE DI VOTAZIONI - PROPAGANDA ELETTORALE

La disciplina di questa materia è regolata da specifici provvedimenti; le disposizioni in materia costituiscono norme speciali che nel dettaglio regolano tutta l'attività propagandistica in occasioni delle consultazioni elettorali.

20. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

L'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari di servizio, come definiti all'art. 3 punto 14) del presente regolamento, è soggetta ad individuazione dei siti e delle procedure da parte del Comune o a decisioni motivate della Giunta Comunale.

21. IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

Ogni impianto di pubblicità o propaganda non individuabile nelle categorie precedenti dovrà essere sottoposto al parere dell'Ufficio di Polizia Locale e dell' Ufficio Tecnico Comunali.

TITOLO IV - PROCEDURA AMMINISTRATIVA

ART. 10 DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La domanda dovrà essere presentata:

- Alla Provincia in caso di collocazione di mezzo pubblicitario su strada Provinciale fuori dal centro abitato;
- Al Comune in caso di collocazione di mezzo pubblicitario su strada comunale o su strada Provinciale dentro il centro abitato;

Per l'installazione di un mezzo pubblicitario l'interessato è tenuto a richiedere l'autorizzazione presentando domanda redatta su apposito modello reperibile presso la sede municipale o scaricabile dal sito Comunale.

ART. 11 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1) MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI

Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande il competente ufficio dell'Amministrazione deve comunicare l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato, salvo la sospensione dei termini per l'acquisizione di nulla osta o pareri da parte di altri enti/organi (Provincia, Sovraintendenza, ecc...). Infatti la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada: all'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale ed in caso di collocazione nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico è subordinata, oltre che all'autorizzazione, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.

Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta degli uffici comunali. L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza da parte dell'Amministrazione comunale. Per quanto riguarda quelle temporanee la scadenza è indicata nell'autorizzazione.

E' consentito il rinnovo dell'autorizzazione, previa istanza del soggetto interessato, da presentare prima della scadenza originaria. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione. In assenza della domanda di rinnovo, il soggetto interessato decade da qualunque diritto al mantenimento del mezzo pubblicitario il giorno successivo alla scadenza.

Durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione comunale, il Comune può autorizzare la modifica del messaggio, senza richiedere un ulteriore nulla osta all'Amministrazione Provinciale, trasmettendo alla Provincia il nuovo bozzetto autorizzato.

L'autorizzazione decade quando:

- a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b) nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
- L'Amministrazione inoltre potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.

Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

2) MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI

Entro 35 giorni dalla data di presentazione delle domande il competente ufficio dell'Amministrazione deve comunicare l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato, salvo la sospensione dei termini per l'acquisizione di nulla osta o pareri da parte di altri enti/organi (Provincia, Sovraintendenza, ecc...).

3) UTILIZZO BANNER COMUNALE PRESSO AREA EX MARCITA

Il Banner Comunale, situato presso l'area ex Marcita, è riservato per la promozione turistica del territorio di Follina ed il suo utilizzo viene disciplinato come di seguito:

- ♦ **Tipologia dell'affissione:**
Sono ammesse le sole affissioni che promuovono eventi a carattere turistico nel territorio comunale di Follina e/o nei Comuni limitrofi, cui scopo è la valorizzazione e la promozione del territorio comunale e per le quali la Giunta Comunale ha concesso il proprio patrocinio. Le affissioni dovranno essere prive di loghi di sponsor privati e di ogni altra forma di pubblicità a carattere privato; potranno invece riportare siti web di attrazione turistica della Vallata.
- ♦ **Tributi dovuti dall'affissione**

L'autorizzazione all'affissione comporta l'obbligo di pagare l'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni al Comune di Follina oppure alla ditta Concessionaria cui il Comune ha affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità.

◆ **Istruttoria per ottenere l'affissione**

L'Ufficio di Polizia Locale provvede alla necessaria istruttoria finalizzata al rilascio/diniego dell'autorizzazione per la collocazione dei banner, da parte del responsabile del servizio.

Le istanze di affissione da parte dei soggetti interessati, dovranno essere presentate al Comune di Follina entro il 15/12 di ogni anno a valere per l'anno successivo, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici reperibile sul sito web comunale. Le stesse dovranno essere corredate di bozzetto a colori del telone, debitamente quotato.

Nel caso di periodi di sovrapposizione, i richiedenti saranno convocati dall'Amministrazione comunale per ricercare una soluzione condivisa (ad esempio per due eventi, banner diviso verticalmente a metà); nel caso di sovrapposizione di tre o più richiedenti, **si darà la precedenza alle due istanze presentate prima e, in casi particolari, sarà la giunta a deliberare.**

Le domande potranno essere presentate direttamente a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Follina oppure a mezzo e-mail ordinaria o certificata.

◆ **Periodo di esposizione e rimozione dell'affissione**

L'affissione è consentita per un tempo massimo di 30 giorni comprendenti il periodo di svolgimento dell'evento. Entro 48 ore dalla fine dello stesso, il mezzo pubblicitario dovrà essere rimosso.

L'onere dell'affissione / rimozione del banner è a carico del singolo richiedente che dovrà provvedere con mezzi propri o di terzi (non di proprietà del Comune di Follina).

Gli utilizzatori, potranno individuare un unico ed idoneo soggetto/ ditta, cui affidare il servizio di posa e rimozione dell'affissione il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune di Follina;

◆ **Caratteristiche dei mezzi pubblicitari**

I teloni che saranno collocati all'interno del banner pubblicitario, dovranno avere dimensione massime pari a l. 6.00 m x h 3,215 m; il materiale con cui saranno realizzati dovrà presentare per l'intera superficie del mezzo delle microforature o incisioni a mezzaluna atte a ridurre l'effetto vela sulla struttura portante; l'affissione per la quale è stato concesso il patrocinio dall'Amministrazione Comunale dovrà riportare sul mezzo pubblicitario in alto sull'angolo sinistro il logo del Comune. Il logo dovrà essere a colori ed avere dimensioni non inferiori ad un formato A4 e superiori ad un formato A3 .

I messaggi dei mezzi pubblicitari, dovranno essere strettamente connessi alla promozione turistica del territorio, non dovranno essere in contrasto con leggi e regolamenti (ad esempio: non dovranno raffigurare segnaletica stradale, espressioni politiche, ecc...).

◆ **Omessa rimozione del mezzo pubblicitario alla fine del periodo dell'esposizione**

L'Amministrazione Comunale, decorse le 48 ore dalla fine dell'affissione può di propria iniziativa rimuovere il mezzo pubblicitario e provvedere al suo smaltimento.

Eventuali spese sostenute da parte del Comune verranno addebitate al richiedente l'affissione del mezzo pubblicitario.

La mancata corresponsione delle somme sostenute da parte del Comune, oltre ad essere recuperate nelle forme di legge da quest'ultimo, precluderanno per il futuro la possibilità di fare istanza per nuove collocazioni di mezzi pubblicitari;

◆ **Omesso pagamento del tributo sulle affissioni**

La mancata corresponsione delle somme dovute per il tributo sulla pubblicità, precluderà per il futuro, al richiedente in difetto, la possibilità di richiedere l'autorizzazione a collocare ulteriori mezzi pubblicitari fino a quando non avrà regolarizzato la propria posizione.

◆ **Affissioni di iniziative del Comune**

L'Amministrazione Comunale si riserva annualmente delle giornate per promuovere proprie iniziative oppure per effettuare comunicazioni di tipo istituzionale.

Per sopraggiunti motivi di interesse pubblico il Comune di Follina potrà provvedere a rimuovere eventuali mezzi pubblicitari, anche se già preventivamente autorizzati, senza dover corrispondere alcun indennizzo.

◆ **Sanzioni**

La collocazione abusiva (e per tale si deve intendere l'affissione o sovrapposizione di mezzi pubblicitari priva di titolo autorizzatorio), è sanzionata ai sensi del vigente codice della strada. Chiunque violi le disposizioni le cui sanzioni non sono previste dai disposti del Codice della Strada e del D. lgs. n. 507/93 è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 nel rispetto dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 689/1981.

ART. 12 PARERE UFFICIO TECNICO

L'Ufficio Tecnico, per quanto di competenza, si esprime con parere obbligatorio e vincolante sulle domande di autorizzazione, sentita la Commissione Edilizia Comunale.

ART. 13 RICHIESTE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE ESPLICITA

Non è richiesta autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs 507/93 all'art.13 comma 4:

- pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto con l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

e all'art.17 lettere a), b), c), d), e), g) :

- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata;
- i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, relativi all'attività svolta e quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
- gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita;
- la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.

Inoltre per i casi contemplati dalle lettere h) e i) del medesimo articolo 17, solo per quanto installato all'interno dei locali

- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Inoltre non necessitano di autorizzazione esplicita:

- scritte pubblicitarie effettuate sulle maniglie dei negozi, sullo zerbino, sul pavimento, sul basamento delle vetrine;
- pubblicità collocata all'interno dei locali e arretrata di oltre un metro rispetto alla soglia o alle vetrine dei locali che non superino la superficie di mezzo metro quadrato.

ART. 14 MODIFICHE

Per modifiche si intende la variazione del messaggio riportato sulle facciate di insegne ed altri mezzi pubblicitari, nei soli casi in cui essa non comporti aumento della superficie e modifica alle sagome dei profili e purché non interessi edifici soggetti a tutela.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio:

- al Comune per i mezzi pubblicitari collocati su strade comunali o su strada provinciale dentro il centro abitato (in quest'ultimo caso il Comune comunicherà il nuovo bozzetto alla Provincia);
- alla Provincia su strada provinciale fuori dai centri abitati;

l'autorizzazione sarà rilasciata entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali vige il silenzio assenso.

ART. 15 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune o dalla Provincia (in caso di installazione su strada provinciale od in vista di essa), sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

ART. 16 ANTICIPATA RIMOZIONE

Nel caso di rimozione dell'insegna, ordinata dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere l'insegna entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione dell'insegna nei termini stabiliti, la stessa verrà considerata abusiva ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all' articolo 18.

ART. 17 RINNOVO

E' consentito il rinnovo dell'autorizzazione, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia, previa istanza del soggetto interessato, da presentare prima della scadenza originaria. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione; qualora non intervenga in proposito provvedimento di revoca o di decadenza da parte dell'Amministrazione comunale è di tre anni, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello reperibile presso la sede municipale o scaricabile dal sito Comunale, corredata di fotocopia dell'autorizzazione in scadenza e foto del mezzo pubblicitario autorizzato.

In assenza della domanda di rinnovo, il soggetto interessato decade da qualunque diritto al mantenimento del mezzo pubblicitario il giorno successivo alla scadenza.

ART. 18 MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI

Sono considerate abusivi i mezzi pubblicitari esposti senza la prescritta autorizzazione ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dal presente Regolamento per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione. Allo stesso modo è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata o non comunicata apportata ai mezzi pubblicitari già in opera. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici variati senza autorizzazione devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate o comunque abusivi dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio: il Comune (per le strade comunali e la Provincia per le strade provinciali) provvederà a fare rimuovere l'insegna abusiva, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione. L'avvenuto pagamento dell'imposta

di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi dell'autorizzazione relativa al mezzo pubblicitario.

Sono inoltre considerate abusivi quei mezzi pubblicitari per i quali sono stati omessi i dovuti pagamenti dell'imposta di pubblicità o di quant'altro previsto da leggi e regolamenti.

Nel caso di esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, si applicano oltre alle sanzioni amministrative per l'importo previsto dal successivo articolo 20, anche quelle tributarie, fino all'avvenuta rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 19 MEZZI PUBBLICITARI PREESISTENTI

I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, potranno essere mantenuti in opera, purché regolarmente autorizzati in precedenza ed in regola con i dovuti pagamenti dell'imposta fino alla scadenza dell'autorizzazione.

Le installazioni suddette dovranno essere uniformate alla norme del presente Regolamento quando si richieda, da parte dell'utente, la modifica, la sostituzione o il rinnovo.

I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non regolarmente autorizzati ma conformi al Regolamento stesso, potranno essere regolarizzati dietro presentazione di apposita domanda, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non regolarmente autorizzati e non conformi al Regolamento stesso, dovranno essere rimossi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Oltre tale data, il mantenimento in opera dei suddetti mezzi pubblicitari è assoggettata alle sanzioni previste in materia dal D.Lgs 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni e dal D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni .

ART. 20 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. L'installazione di mezzi pubblicitari ed altri mezzi di propaganda non autorizzati o in difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, è assoggettata alle sanzioni previste in materia dal D.Lgs 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni e dal D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni .

2. Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, le cui sanzioni non sono previste dai disposti del Codice della Strada e del D. lgs. n. 507/93 è soggetto ad una sanzione amministrativa da € **25,00** a € **500,00** nel rispetto dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 689/1981.

ART. 21 NORMA FINALE DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre norme di legge e di Regolamento applicabili alla materia.

ART. 22 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione.

SCHEMI ESEMPLIFICATIVI

DISTANZE DA RISPETTARE				
DESCRIZIONE	DENTRO CENTRO ABITATO		FUORI CENTRO ABITATO	
	STRADE DI TIPO "E" "F"	STRADE DI TIPO "E" "F"	QUALSIASI TIPO DI STRADA	
	MEZZI PUBBLICITARI COLLOCATI PERPENDICOLARI ALL'ASSE STRADALE	MEZZI PUBBLICITARI COLLOCATI PARALLELAMEN TAMENTE ALL'ASSE STRADALE IN ADERENZA A FABBRICATI ESISTENTI O POSTI AD ALMENO 1 METRO DAL LIMITE DELLA CARREGGIATA	MEZZI PUBBLICITARI COLLOCATI PERPENDICOLARI ALL'ASSE STRADALE	MEZZI PUBBLICITARI COLLOCATI PARALLELAMEN TAMENTE ALL'ASSE STRADALE IN ADERENZA A FABBRICATI ESISTENTI O POSTI AD ALMENO 3 METRI DAL LIMITE DELLA CARREGGIATA
Dall' impianto semaforico	15 m	0 m	250 m	0 m
Dalle intersezione (strada pubblica o soggetta pubblico passaggio)	10 m	0 m	250 m	0 m
Della segnaletica stradale pericolo/prescrizione	15 m	0 m	250 m	0 m
Dalla segnaletica stradale di indicazione	10 m	0 m	150 m	0 m
Dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	10 m	0 m	100 m	0 m
Dal punto di tangenza delle curve	0 m	0 m	100 m	0 m
Dal limite della carreggiata	1 m	1 metri o 0 metri se collocati parallelamente all'asse stradale in aderenza a fabbricati esistenti	3 metri	3 metri

Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non si applicano le norme relative alle distanze, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1 del Codice della Strada.

LUOGHI IN CUI E' VIETATA L'INSTALLAZIONE

LUOGHI	DENTRO CENTRO ABITATO		FUORI CENTRO ABITATO	
	MEZZI PUBBLICITARI COLLOCATI PERPENDICOLARI ALL'ASSE STRADALE	MEZZI PUBBLICITARI COLLOCATI PARALLELAMEN TAMENTE ALL'ASSE STRADALE IN ADERENZA A FABBRICATI ESISTENTI O POSTI AD ALMENO 1 METRO DAL LIMITE DELLA CARREGGIATA	MEZZI PUBBLICITARI COLLOCATI PERPENDICOLARI ALL'ASSE STRADALE	MEZZI PUBBLICITARI COLLOCATI PARALLELAMEN TAMENTE ALL'ASSE STRADALE IN ADERENZA A FABBRICATI ESISTENTI O POSTI AD ALMENO 3 METRI DAL LIMITE DELLA CARREGGIATA
SULLE CORSIE ESTERNE ALLE CARREGGIATE, SULLE CUNETTE E SULLE PERTINENZE DI ESERCIZIO DELLE STRADE CHE RISULTANO COMPRESSE TRA CARREGGIATE CONTIGUE;	VIETATO			
IN CORRISPONDENZA DELLE INTERSEZIONI	VIETATO			
LUNGO LE CURVE COME DEFINITE ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, PUNTO 20), DEL CODICE E SU TUTTA L'AREA COMPRESA TRA LA CURVA STESSA E LA CORDA TRACCIATA TRA I DUE PUNTI DI TANGENZA	VIETATO	CONSENTITO PER LE SOLE INSEGNE DI ESERCIZIO	VIETATO	CONSENTITO PER LE SOLE INSEGNE DI ESERCIZIO
SULLE SCARPATE STRADALI SOVRASTANTI LA CARREGGIATA IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA E PENDENZA SUPERIORE A 45°	VIETATO			
N CORRISPONDENZA DEI RACCORDI VERTICALI CONCAVI E CONVESSI SEGNALATI	VIETATO			
SUI PONTI E SOTTOPONTI NON FERROVIARI	VIETATO			
SUI CAVALCAVIA STRADALI E LORO RAMPE	VIETATO			
SUI PARAPETTI STRADALI, SULLE BARRIERE DI SICUREZZA E SUGLI ALTRI DISPOSITIVI LATERALI DI PROTEZIONE E DI SEGNALAMENTO	VIETATO			
SUI BORDI DEI MARCIAPIEDI E DEI CIGLI STRADALI	VIETATO			
ZONA A CENTRO STORICO	INSEGNE A BANDIERA - AL NEON -IN PLASTICA SCATOLATA - POSTA A DISTANZA RISPETTO L'ATTIVITÀ			

TIPOLOGIE E DIMENSIONI MASSIME				
TIPOLOGIE	DENTRO CENTRO ABITATO		FUORI CENTRO ABITATO	
	PERPENDICOLARI ALL' ASSE STRADALE	PARALLELE ALL' ASSE STRADALE	MEZZI PUBBLICITARI COLLOCATI PERPENDICOLARI ALL' ASSE STRADALE	
INSEGNE D'ESERCIZIO	Zone A: 2 mq; Altre zone: 4 mq.		fino a 6 mq	fino a 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq
	La proiezione a terra del punto di massima sporgenza verso il suolo pubblico deve distare almeno m 1 dal margine della carreggiata in centro abitato e comunque deve ricadere all'interno della proprietà privata.			
Il bordo inferiore delle insegne a bandiera dovrà distare da terra minimo m 2.50 se aggettante su percorsi pedonali pubblici o di uso pubblico, m 5.10 se aggettante su percorsi carrabili pubblici o di uso pubblico.				
CARTELLI PUBBLICITARI	VIETATI FATTA ECCEZIONE PER I CARTELLI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO INDICANTI SITI D'INTERESSE TURISTICO E CULTURALE E CARTELLI INDICANTI SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE La distanza del punto di massima sporgenza verso il suolo pubblico deve distare almeno m 1 dal margine della carreggiata dentro i centri abitati e comunque deve ricadere all'interno della proprietà privata			fino a 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq
	Il bordo inferiore dei cartelli dovrà distare da terra minimo m 2.50 se aggettante su percorsi pedonali pubblici o di uso pubblico, m 5.10 se aggettante su percorsi carrabili pubblici o di uso pubblico.			
TOTEM	Le dimensioni massime sono pari a m 2 X 2 di base per m 3 di altezza.		/	/
MPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE	Possono essere luminosi per luce diretta o indiretta e possono avere una superficie massima di cmq 25.		All'esterno del centro abitato il periodo di variabilità non può essere inferiore a cinque minuti.	
	Se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia degli autoveicoli, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 90 secondi all'interno del centro abitato.			
	Non è possibile installare impianti a messaggio variabile su suolo pubblico .			
PREINSEGNE	dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m 1.00 x 0.20 e superiori di m 1.50 x 0.30m	/	dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m 1.00 x 0.20 e superiori di m 1.50 x 0.30m (su strada Provinciale ml 1,25 x h 0,25	/
TARGHE	dimensioni massime cm 42 x cm 29,7		/	/
BACHECHE	dimensioni massime di mq.1 per uno spessore massimo di cm 20.			
STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE	non devono superare la superficie di 6 mq ; se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.			
CAVALLETTI ED ESPOSITORI	Dimensione 70x100 cm. Altezza da terra: 120 cm			
SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI	fino a 6 mq			
VETROFANIE e VETROGRAFIE	dimensioni dettate dalle vetrine; non devono comunque superare la superficie di 6 mq ; Se costituite unicamente dalla denominazione, dal simbolo e/o dal marchio dell'attività a cui si riferiscono, sono equiparate ad insegne di esercizio e soggiacciono alle stesse dimensioni.			
PUBBLICITÀ NEI CANTIERI EDILI	non può essere maggiore del 50% dei ponteggi			

CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI	dimensioni massime m 0,90 x h 1,40
-------------------------------------	------------------------------------

RICHIESTE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE ESPLICITA		
cosa	dove	limite dimensionale/condizioni
PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO: INDICAZIONE MARCHIO, RAGIONE SOCIALE ED INDIRIZZO IMPRESA	su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto	purché sia apposta non più di 2 volte e ciascuna iscrizione di superficie non superiore a ½ m ²
PUBBLICITÀ	interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi	purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e la superficie complessiva non sia superiore a ½ m ² per ciascuna vetrina o ingresso
MEZZI PUBBLICITARI, AD ECCEZIONE DELLE INSEGNE	esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali	
GLI AVVISI AL PUBBLICO RELATIVI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA E QUELLI RELATIVI ALLA LOCALIZZAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali	di superficie non superiore a ½ m ²
GLI AVVISI RELATIVI ALLA LOCAZIONE OD ALLA COMPRAVENDITA DEGLI IMMOBILI SUI QUALI SONO AFFISSI		di superficie non superiore a ¼ m ²
LA PUBBLICITÀ COMUNQUE EFFETTUATA	all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo	qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione
LA PUBBLICITÀ, ESCLUSE LE INSEGNE, RELATIVA AI GIORNALI ED ALLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE	sulle <u>sole</u> facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita	
LA PUBBLICITÀ COMUNQUE EFFETTUATA IN VIA ESCLUSIVA DALLO STATO E DAGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI		
LE INSEGNE, LE TARGHE E SIMILI	installato all'interno dei locali	apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
LE INSEGNE, LE TARGHE E SIMILI LA CUI ESPOSIZIONE SIA OBBLIGATORIA PER DISPOSIZIONE DI LEGGE O DI REGOLAMENTO	installato all'interno dei locali	le dimensioni del mezzo usato, qualora non espresse stabilite, non superino ½ m ² di superficie
SCRITTE PUBBLICITARIE	sulle maniglie dei negozi, sullo zerbino, sul pavimento, sul basamento delle vetrine	
PUBBLICITÀ	collocata all'interno dei locali e arretrata di oltre un metro rispetto alla soglia o alle vetrine dei locali	di superficie non superiore a ½ m ²